



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE

Prot.n. 2555
del 12.04.2013

Ai Signori Presidenti delle
Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti dei
Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

Oggetto: CONTRASSEGNO EUROPEO SOSTA DISABILI (DPR 30/07/2012)

LE REGOLE DELLA SOSTA DELLE AUTOVETTURE DEI DISABILI


Il codice della strada ed il suo regolamento (vedi riferimenti normativi) prevedono che i Comuni, debbano allestire e mantenere strutture e segnaletica per consentire la sosta delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. **Le persone sorde riconosciute ai sensi della L.381/70 possono richiedere ed ottenere il contrassegno solo se alla sordità si aggiunge una riduzione o impedimento della capacità di deambulazione, accertata da una Commissione ASL o se il Comune di residenza abbia esteso tale agevolazione anche alle persone sorde.**

I Comuni infatti possono riservare spazi per la sosta "*ad personam*" a persone con particolari disabilità, sulla cui segnaletica sono apposti gli estremi del contrassegno personale. Tale particolare agevolazione **puo`** essere concessa nelle aree ad alta densità di traffico all'invalido che sia abilitato alla guida e posseda un' autovettura, **ma il Comune non è obbligato a rilasciarla.**

Invece nei parcheggi a pagamento a strisce blu e in quelli con custodia dei veicoli, deve essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 (o frazione) dei posti disponibili. La sentenza della Corte di Cassazione n. 21271/2009 ha precisato che il pagamento dei parcheggi a strisce blu **E' DOVUTO ANCHE PER LE AUTO DEI DISABILI**: pertanto i disabili muniti di contrassegno non possono sostare gratuitamente nei parcheggi a strisce blu, a meno che cio` non sia previsto dai regolamenti comunali.

Con il contrassegno è inoltre possibile circolare e sostare anche in caso siano stati stabiliti dalle Autorità locali divieti permanenti o provvisori (per esempio le domeniche ecologiche o la circolazione a targhe alterne), e sostare senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it
tel. 06 398051 - fax 06 3980531 - protocollo@ens.it - protocollo@pec.ens.it
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000



certificato n. 24262/07/S



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Attenzione però: esser muniti di contrassegno invalidi non significa poter sostare ovunque, anche violando le norme: non è possibile sostare in tutti i casi di divieto di sosta con rimozione forzata, in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, davanti ad un passo carrabile, nelle aree riservate ai mezzi di soccorso o di polizia, negli spazi riservati ai mezzi pubblici, sulle strisce (sentenza Cassazione n.25388/2007), nelle zone di deflusso del traffico (sentenza Cassazione 168/2012).

IL NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI

Le persone invalide con ridotte o impedito capacità di deambulazione che hanno bisogno del contrassegno per il parcheggio devono presentare domanda al Comune di residenza allegando una dichiarazione e la certificazione medica -rilasciata dalla ASL- che attesta lo stato di invalidità. Possono fare la richiesta anche le persone che si trovano in uno stato temporaneo di invalidità, a causa di un infortunio (es. gamba rotta) o altro.


DAL 15 SETTEMBRE 2012 viene rilasciato un "contrassegno di parcheggio per disabili" di colore azzurro, uniforme a livello europeo. Sul retro vi è la fotografia dell'intestatario e tutti i suoi dati anagrafici.

Il passaggio al nuovo contrassegno sarà completato in tre anni ed in questo periodo i Comuni devono garantire la sostituzione del vecchio contrassegno arancione (che continua ad essere valido) con il nuovo.

Sempre entro tre anni i comuni dovranno adeguare alle nuove norme europee anche la segnaletica stradale.

Il nuovo contrassegno, come il precedente, è personale, non vincolato ad uno specifico veicolo, vale 5 anni e può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale. Alla scadenza può essere rinnovato sulla base di documentazione medica che attesti la persistenza dello stato di invalidità. Nel caso di invalidità temporanee il contrassegno può avere una durata inferiore e può essere prorogato solo con nuove attestazioni mediche. Deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo, ben visibile.

Fac simile del nuovo contrassegno europeo:





ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE

ALTRE AGEVOLAZIONI

E' bene informarsi presso il proprio comune riguardo alla modalita` di gestione/accesso nelle aree ZTL o di passaggio nelle corsie preferenziali.

A volte potrebbe bastare l'esposizione del contrassegno ma in caso di varchi elettronici, per esempio, potrebbe essere necessario comunicare preventivamente la targa del veicolo ai vigili o agli uffici comunali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs.285/1992 "Codice della Strada", art.188
- Dpr 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada", Testo aggiornato dell'articolo 381
- Dpr 151/2012 emesso a seguito della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4/6/1998.
- Dpr 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", art.10/11/12.

Concludendo i Sordi possono richiedere ed ottenere il contrassegno solo se alla sordità si aggiunge una riduzione o impedimento della capacità di deambulazione, accertata da una Commissione ASL o se il Comune di residenza abbia esteso tale agevolazione anche alle persone sorde.

Invitiamo pertanto i Presidenti delle Sezioni Provinciali ENS ad attivarsi per richiedere l'estensione di tale agevolazione anche ai sordi, tenendo comunque presente che, in base alla normativa generale, i Comuni non sono obbligati a concedere il contrassegno per la sosta disabili ai Sordi a meno che alla sordità non si aggiungano accertate difficoltà motorie temporanee o permanenti.

Cordiali saluti

Ufficio Affari Generali
Dott.ssa *Catia Mazzei*

Il Segretario Nazionale ENS
Dott. *Costanzo del Vecchio*

Il Presidente Nazionale
Giuseppe Petrucci